



COMUNE DI ISCHIA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 10/05/2004

N. 107

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. ALIQUOTE PER L'ANNO 2004.

L'anno duemilaquattro, addì dieci, del mese di maggio, alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO	X	
MATTERA RAFFAELE	X	
CONTE DAVIDE	X	
CUOMO CATELLO	X	
DE VANNA MARIAROSARIA	X	
AMALFITANO MARIO		X

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina sull' I.C.I. approvato con delibera consiliare n. 43 del 22.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388 con il quale si stabilisce che "il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione";

Vista la delibera di G.M. n° 55 del 04/03/2003 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni ICI per l'anno 2003;

Vista la successiva delibera di G.M. n° 80 del 03/04/2003 con la quale sono state apportate parziali modifiche alla precedente delibera di G.M. n°55/2003;

Dato atto il Decreto Legge n.80 del 29 marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 30.03.2004 con il quale è stato differito al 31 maggio 2004 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2004 da parte degli Enti locali;

Dato atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell'aliquota e dell'imposta I.C.I.:

1. l'aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4‰, né superiore al 7‰ e può essere diversificata entro tale limite con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o agli alloggi non locati ed infine può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
2. l'aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque in misura non inferiore al 4‰, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
3. la detrazione per unità immobiliare adita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 2001 in £. 400.000, pari ad € 206,58;
4. l'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa l'importo della detrazione di £. 200.000, pari ad € 103,29, può essere elevato fino a £. 500.000, pari ad € 258,22, nel rispetto del riequilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;
5. limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a £ 500.000, pari ad € 258,22; in tal caso non può essere stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
6. i Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
7. i Comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4‰ a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

RITENUTO:

1. di confermare per il 2004 l'aliquota dell'imposta al 7‰ (sette per mille) per l'abitazione principale e per tutte le altre unità immobiliari ed i terreni
2. di determinare l'importo della detrazione per l'abitazione principale in € 206,58;
3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in € 258,00 per i portatori di handicap con attestato di invalidità civile precisando che tale detrazione verrà applicata al nucleo familiare, risultante da stato di famiglia, in cui è presente un portatore di handicap;
4. di avvalersi della facoltà di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che detta unità non sia data in uso ad altri, compreso parenti ed affini;
5. sono altresì equiparate alle abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito:
 - a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
 - b) al coniuge, ancorché separato o divorziato;

DATO ATTO che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25% ai fini dell'I.C.I.;

VISTO l'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

AD unanimità di voti resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per quanto esposto in narrativa che si dà per integralmente di seguito riportato, anche se materialmente non trascritto:

1. di confermare per l'anno 2004 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verrà applicata nel Comune di Ischia nella misura del 7‰ (sette per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per tutte le altre unità immobiliari, per i terreni agricoli e per le aree edificabili;
2. di confermare in € 206,58 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
3. di confermare in € 258,00 la detrazione per abitazione principale per i portatori di handicap con attestato di invalidità precisando che tale detrazione verrà applicata al nucleo familiare, risultante da stato di famiglia, in cui è presente un portatore di handicap;
4. di confermare che è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che detta unità non sia data in uso ad altri, compreso parenti ed affini;
sono altresì equiparate alle abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito:
ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
al coniuge, ancorché separato o divorziato;
5. di stimare, il gettito complessivo dell'imposta, data l'invarianza di aliquote e detrazioni, pari al gettito dell'anno 2003 in € 4.680.000,00 che verrà iscritto nel bilancio di previsione 2004;
6. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale, a cura del Responsabile della 2^a Area del Settore Economico Finanziario;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, alla Società GENESIS S.r.l., gestore del servizio, con obbligo per quest'ultima di dare la più ampia conoscenza ai contribuenti dell'aliquota e delle agevolazioni come sopra deliberate, nonché curare l'inserimento dei dati e delle risultanze nella banca dati del C.N.C. e dell'ANCI;
8. di allegare al presente atto, a che ne formi parte integrante e sostanziale, il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;
9. Di dichiarare il presente atto, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Del che il presente verbale.

**IL PRESIDENTE
BRANDI GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. _____ del _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____ Prot.N. _____
- la delibera è legittima
- la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**
